

Sentenza, Corte di cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Nazzicone, n. 11557 del 2 maggio 2019

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso omissis/2015 proposto da:

R.L., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale nonché nella qualità di amministratore unico della R. s.r.l

- ricorrenti -

contro

Banca

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2125/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 18 settembre 2014, la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'impugnazione proposta avverso la sentenza del 15 settembre 2010, con la quale il Tribunale di Verona aveva disatteso la domanda, proposta da R.L. e dalla R. s.r.l., volta alla condanna della Banca al risarcimento dei danni derivati dal protesto di cinque assegni già denunciati smarriti.

La corte territoriale ha ritenuto che, dal momento che le firme di traenza poste sugli assegni non sono corrispondenti allo specimen e sono illeggibili per tre di essi, mentre nel quarto risulta solo l'iniziale "B" e del quinto si legge la "B" iniziale del cognome ed un nome del tipo " A." o " A.", il protesto potesse essere elevato solo a nome del correntista effettivo; la causale corretta è quella utilizzata (n. 35), come prescritto dalla circolare ministeriale del 30 aprile 2001, n. 3512/C, da cui risulta il rifiuto di pagamento per essere l'assegno con firma illeggibile di traenza non corrispondente allo specimen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti, sulla base di due motivi.

Resiste la banca con controricorso.

Sentenza, Corte di cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Nazzicone, n. 11557 del 2 maggio 2019

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - I motivi di ricorso devono essere così riassunti:

1) violazione dell'art. 1176 c.c., L. camb., artt. 45, 62 e 63, in quanto i protesti furono illegittimamente levati, posta la denuncia di smarrimento degli assegni, di cui la banca era bene a conoscenza, donde l'obbligo di informare i correntisti circa l'apocriefa della firma di traenza e di annullare i titoli, ormai privi di ogni valenza, perché disconosciuti ed oggetto di reato;

2) violazione della circolare ministeriale del 30 aprile 2001, n. 3512/C, la quale indicava per l'evenienza il codice 37 (assegno recante firma di traenza non corrispondente al nominativo del correntista) e non il codice 35 (assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen), utilizzato nel caso di specie, laddove invece le firme non erano affatto illeggibili.

2. - Il PRIMO MOTIVO è infondato.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la cui diffusione esime da citazioni, la banca presso la quale il titolo di credito sia domiciliato per il pagamento ha, nel caso in cui l'obligato principale non fornisca la provvista per il pagamento richiesto dal giratario del titolo, l'obbligo di far constare il mancato pagamento mediante l'elevazione del protesto, a tutela delle ragioni di regresso del portatore.

Né si può pretendere che la mera denuncia di smarrimento o di sottrazione del titolo integri di per sé l'accertamento della falsità o della inefficacia dello stesso.

Anche in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, pertanto, la normativa impone la levata del protesto, ancor più chiaro essendo che non è sufficiente una denuncia di tal fatta ad autorizzare la banca ad omettere la levata, posto che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista.

3. - Il SECONDO MOTIVO è inammissibile.

Va precisato come, nella specie, il ricorrenti non mettano in discussione il principio di diritto, seguito da alcune sentenze (Cass. 23 luglio 2018, n. 19487, non massimata; Cass. 16 aprile 2003, n. 6006; Cass. 16 luglio 2010, n. 16617; Cass. 18 ottobre 1974, n. 2936), secondo cui **in caso di firma illeggibile di traenza il protesto vada levato nei confronti del correntista effettivo**, principio che si suole enunciare in conformità alla circolare ministeriale richiamata dal motivo, ma si limitino invece - in ossequio proprio a tale principio - a sostenere che, in realtà, le firme in calce agli assegni non fossero affatto illeggibili.

Se, tuttavia, il principio in questione non è l'oggetto del *thema decidendum*, quest'ultimo assunto, dal suo canto, si infrange contro la natura di pura legittimità del giudizio di cassazione, che non può sindacare l'accertamento in fatto compiuto dalla sentenza impugnata circa l'impossibilità di individuare il nominativo del soggetto firmatario, essendo risultate le firme non leggibili.

4. - Le spese vengono compensate per la peculiarità della vicenda sostanziale sottesa.

P.Q.M.

Sentenza, Corte di cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Nazzicone, n. 11557 del 2 maggio 2019

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese di legittimità.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS